Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 9 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967, n. **887.**

Trasferimento della sede, da Avellino a Napoli, del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « C E R » (Cooperative Edili Riunite).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1962, n. 2049, con il quale fu costituito il Consorzio cooperative di produzione e lavoro « C E R » (Cooperative Edili Riunite), con sede in Avellino, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 21 novembre 1964, nella quale è stato deliberato il trasferimento della sede sociale del Consorzio da Avellino a Napoli;

Vista l'istanza 5 gennaio 1964, con la quale l'Ente citato chiede l'approvazione del trasferimento suddetto;

Visti i verbali delle assemblee delle cooperative aderenti al Consorzio, con i quali è stato ratificato l'operato dei delegati in merito al succitato trasferimento, ai sensi dell'art. 64 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il trasferimento della sede del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « C E R » (Cooperative Edili Riunite), da Avellino a Napoli, ed in tal senso viene modificato il primo comma dell'art. 3 dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

BOSCO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 20. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **888.**

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione della ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio del comune di Verbania (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica Amministrazione il territorio del comune di Verbania, in provincia di Novara;

Visto il voto 17 novembre 1966, n. 1623, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee esistenti nel territorio del comune di Verbania (Novara) sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 24. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **889.**

Regolamento per l'attuazione della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, concernente i concorsi per titoli ed esami a posti di maestro elementare e di insegnante di musica e canto nelle scuole per ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 26 ottobre 1952, n. 1463;

Veduta la legge 3 marzo 1960, n. 190;

Veduto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I posti di ruolo nelle scuole elementari statali per ciechi sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esame.

Art. 2.

I Provveditorati agli studi delle Provincie nelle quali esistono scuole elementari statali per ciechi bandiscono ogni due anni i concorsi per il conferimento dei posti vacanti e di quelli che si renderanno disponibili entro il 1° ottobre successivo.

Art. 3.

Ai concorsi di cui ai precedenti articoli sono ammessi candidati in possesso del diploma di abilitazione magistrale e del diploma rilasciato dalla Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi o dall'Istituto in cui detta Scuola è stata trasformata con la legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

Art. 4.

Gli esami di concorso constano di due prove; una scritta ed una orale.

In ciascuna di tali prove i candidati debbono dimostrare di conoscere oltre al programma di esame stabilito per i concorsi a posti di insegnanti nelle scuole elementari comuni:

a) gli elementi dei metodi educativi più idonei alla formazione della personalità ed alla preparazione professionale dei ciechi;

b) il pensiero pedagogico degli educatori e degli scrittori che hanno favorito, con la loro opera, lo sviluppo dell'istruzione dei non vedenti;

c) gli elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi;

d) la legislazione speciale in vigore in materia di istruzione, assistenza e lavoro in favore di coloro che sono privi della vista. In particolare i candidati sono tenuti a dare dimostrazione della loro capacità di leggere e di scrivere in « braille ».

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dai provveditori agli studi, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande. Esse sono formate da cinque membri compreso il presidente e saranno così composte:

1) di un docente universitario di discipline pedagogiche e filosofiche o di un preside di istituto magi-

strale, o di liceo classico o scientifico con funzioni di presidente. In quest'ultimo caso la preferenza deve essere data a chi sia stato preside di istituto magistrale;

2) di due professori di ruolo, uno di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali o che vi abbia insegnato, uno di lettere italiane di istituti di istruzione secondaria superiore;

3) di un direttore delle scuole elementari statali per fanciulli privi della vista e di un insegnante di ruolo nelle scuole stesse che abbia almeno dieci anni di servizio, di cui gli ultimi cinque con qualifica di « ottimo ».

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato del Provveditorato agli studi, appartenente alla carriera direttiva.

Art. 6.

Ai concorsi di cui ai precedenti articoli sono ammessi anche candidati non ciechi.

I posti disponibili sono conferiti, di preferenza, a parità di merito, ai candidati ciechi.

Art. 7.

I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari per ciechi previsti dalla legge 3 marzo 1960, n. 190, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai soli candidati ciechi che siano forniti del diploma di composizione o di musica corale o direzione di coro o di organo o di pianoforte.

Gli aspiranti devono essere forniti altresì del diploma rilasciato dalla Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi di Roma, o dall'Istituto in cui detta scuola è stata trasformata con la legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

Per quanto attiene al bando di concorso ed alla determinazione del numero dei posti da conferire si applica l'art. 2 del presente decreto.

La Commissione giudicatrice è così composta:

1) un professore di conservatorio del corso superiore di composizione, con funzione di presidente;

2) un direttore della scuola elementare per ciechi;

3) un professore di musica e canto di ruolo ordinario di un istituto magistrale;

4) un professore di educazione musicale della scuola media per ciechi;

5) un insegnante di musica e canto di r. o. delle scuole elementari per ciechi.

L'esame di concorso comprende tre prove dirette ad accertare la preparazione didattica musicale speciale e la preparazione professionale dei candidati.

Esso consiste nelle seguenti prove:

a) prova scritta su un argomento di didattica della musica applicata nelle scuole elementari per ciechi, da svolgersi sotto forma di composizione letteraria;

b) prova pratica, consistente in una lezione assegnata 24 ore prima, riguardante un argomento del programma previsto per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari per ciechi;

c) colloquio diretto ad accertare:

1) la preparazione in didattica della musica in generale;

2) la conoscenza dell'arte musicale nei suoi aspetti storico-estetici e fisico-acustici;

3) i principi di psicologia e pedagogia applicati ai minorati della vista.

Il programma dettagliato verrà pubblicato nel provvedimento con cui si indicono i concorsi.

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento circa gli altri requisiti dei candidati ai concorsi predetti, le cause di esclusione dal concorso, la valutazione dei titoli e tutte le altre modalità relative alle operazioni di concorso, si applicano le disposizioni sui concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari comuni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1967

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 26. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1967.

Costituzione del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198, e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Viste le designazioni del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle Associazioni sindacali interessate, e del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle miniere, per il triennio decorrente dal 29 maggio 1967 al 28 maggio 1970, è così composto:

Di Pace prof. Pasquale, presidente;

Bardoscia ing. Antonio, Bernabei dott. Gilberto e De Luca avv. Francesco, esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

Brignola dott. Francesco e Daniele prof. Nicola, designati dal Consiglio di Stato;

Medici prof. Mario, Trevisan prof. Livio e Zanmatti ing. Carlo, esperti nelle discipline geologiche e minerarie;

Lauro prof. Carlo e Stragiotti prof. Lelio, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Cianci prof. Ernesto e Faina dott. Carlo, in rappresentanza degli industriali minerari;

Rosa dott. Virgilio e Salle ing. Pierluigi, in rappresentanza degli industriali delle cave;

Conti Guido e Craviotto Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori minerari;

Biagioli Francesco e Manera Ercole, in rappresentanza dei lavoratori delle cave;

Carta prof. Mario, in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali;

Calandra dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Calderoni prof. Ugo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Chiatante ing. Ennio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Pisano ing. Ferruccio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Pantanetti ing. Fabio, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

Il prof. Mario Medici è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1967
Registro n. 10 *Industria e commercio, foglio n.* 391

(10096)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1967.

Temporanea assegnazione di un giudice supplente alla sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dello stesso mese, registro n. 4, foglio n. 331, con il quale è stata costituita la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria;

Preso atto che, in virtù del cennato decreto, è stato nominato, tra i membri effettivi del Collegio, il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Piccolo;

Visto il telegramma pervenuto in data 19 settembre c. a., col quale il presidente della sezione interessata ha comunicato che il dott. Piccolo — per ragioni di salute — versa nella impossibilità, limitatamente al periodo di giorni 20, di partecipare alle riunioni della sezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile dello stesso anno, registro n. 2, foglio n. 234, con il quale, tra l'altro, sono stati nominati cinque membri supplenti delle sezioni dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, con l'incarico di sostituire i membri effettivi, appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno, che si trovino temporaneamente impediti;

Considerato che — a seguito della segnalazione del presidente della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria — si sono determinate le condizioni previste dall'art. 2/Sub 83.8 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, per far luogo alla assegnazione temporanea di un giudice supplente alla sezione stessa, onde assicurarne la funzionalità per il periodo 20 settembre-10 ottobre 1967;

Decreta:

Per il periodo di giorni 20, decorrenti dalla data del presente decreto, il vice prefetto ispettore dott. Mario Loquenzi è assegnato alla sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria, con sede presso la prefettura di Catanzaro, quale giudice supplente del dott. Giuseppe Piccolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1967
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 15

(10289)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Determinazione per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1967 della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del cennato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1967, al 7,50%.

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(10122)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1967.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Ouagadougou (Alto Volta) e contemporanea istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Ouagadougou (Alto Volta) alle dipendenze dell'Ambasciata in Abidjan (Costa d'Avorio), è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Ouagadougou (Alto Volta) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'Ambasciata in Abidjan (Costa d'Avorio).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1967
Registro n. 261, foglio n. 217

(10239)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

Regolamento per la consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, concernente l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 401, recante l'istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 401, si rende necessaria l'emanazione di un regolamento per la consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti in cui saranno istituiti, in conformità all'art. 1 della legge stessa, appositi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le cose mobili rinvenute negli aeroporti che saranno elencati con successivo decreto ministeriale, da chiunque siano trovate, debbono essere consegnate immediatamente all'ufficio oggetti rinvenuti.

Tutte le cose mobili rinvenute negli aeroporti di cui al precedente comma e a bordo degli aeromobili che vi sostano, da dipendenti delle società esercenti servizi di trasporto aereo e delle società ed enti che gestiscono gli aeroporti stessi, prima di essere consegnate all'ufficio oggetti rinvenuti, possono essere trattenute dalle società ed enti predetti, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a 20 giorni, al fine dell'espletamento di rapide indagini per l'individuazione del proprietario. Trascorso tale periodo, le cose mobili vanno consegnate all'ufficio oggetti rinvenuti. In tal caso, per rinvenitore si intende la società o l'ente a cura del quale è stato effettuato il ritrovamento.

Art. 2.

L'impiegato preposto dal direttore della circoscrizione aeroportuale all'ufficio di cui al precedente art. 1, deve provvedere alla compilazione — in apposito registro — del processo verbale di verifica in presenza del consegnante e di due testimoni possibilmente estranei all'Amministrazione.

Il processo verbale deve contenere la precisa descrizione dei singoli oggetti e l'indicazione del loro stato di conservazione, l'ora e il luogo in cui gli oggetti furono trovati, le generalità dei rinvenitori dei quali — ove possibile — si depositerà la firma. Il rinvenitore, quando non sia un agente addetto normalmente a detto compito, dovrà dichiarare se intende percepire il premio di cui all'art. 930 del Codice civile.

Per garantire l'identità dei singoli oggetti trovati, deve essere apposto su di essi un cartellino assicurato con spago e ceralacca, avvalendosi del bollo a secco della circoscrizione aeroportuale. I cartellini devono essere muniti della firma del preposto all'ufficio.

Art. 3.

I colli rinvenuti chiusi che per qualsiasi circostanza apparissero sospetti, non devono custodirsi nei locali normalmente adibiti a deposito degli oggetti rinvenuti, ma essere tenuti isolati in località idonea e appartata, dandone immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

I colli chiusi, quando le circostanze lo richiedano, specie se da sicuri indizi possa desumersi che contengano merci deperibili, possono essere aperti, redigendo processo verbale con le formalità indicate nel precedente art. 2.

Art. 4.

Informazione dello smarrimento deve essere data, ove occorra, per posta, a chi abbia denunciato lo smarrimento, ponendo a carico di lui le spese di affrancatura. Inoltre, quando le indicazioni esterne dei colli offrono elementi certi per identificarne il proprietario, gli si deve dare avviso, con lettera raccomandata, del rinvenimento affinchè provveda a ritirarli alle condizioni e con le modalità stabilite nell'art. 6 del presente decreto.

Art. 5.

Negli aeroporti ove sia stato istituito l'ufficio oggetti rinvenuti, appositi locali devono essere destinati al deposito e alla custodia degli oggetti stessi, sotto la responsabilità del direttore di aeroporto e del preposto all'ufficio.

Nei suddetti locali, il numerario, gli oggetti preziosi e le carte valori devono essere custoditi nella cassaforte.

Gli oggetti preziosi o supposti tali, rinvenuti sia isolatamente che nei bagagli o nei colli, devono farsi sti-

mare subito da persona dell'arte, rivolgendosi all'uopo, al locale Monte dei pegni, ed il verbale di estimo, sottoscritto e controfirmato dall'impiegato preposto all'ufficio oggetti rinvenuti, viene conservato in atti.

Art. 6.

Qualora gli oggetti vengano reclamati entro un anno dalla data del rinvenimento, è fatto obbligo al preposto all'ufficio oggetti rinvenuti di adottare tutte le cautele necessarie per riconoscere il diritto di proprietà nel richiedente.

La consegna al proprietario avviene contro ricevuta sul registro di cui all'art. 1, previo pagamento delle eventuali spese incontrate e del premio spettante al rinvenitore ai sensi dell'art. 930 del Codice civile.

Se la restituzione delle cose trovate non possa farsi sul luogo, ma occorra spedirle dove ne fa richiesta il proprietario, è fatto obbligo al preposto all'ufficio di effettuare la spedizione contro assegno in base alla tariffa più conveniente per il proprietario gravando sulla spedizione le spese incontrate nonchè il premio di cui all'art. 930 Codice civile, se richiesto.

Art. 7.

Le merci e gli oggetti deperiti o in stato di grave deperibilità, nonchè quelli nocivi o pericolosi debbono essere distrutti redigendo processo verbale con l'intervento di due testimoni, possibilmente estranei all'Amministrazione e, occorrendo, di un perito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1967
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 195

(10252)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Valence (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Decreta:

E' istituito in Valence (Francia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Lione, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento della Drôme.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1967
Registro n. 261, foglio n. 215

(10237)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1967.

Sostituzione del rappresentante della C.G.I.L. nella Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi INAIL.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1957, n. 14, che ha previsto la costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui testo è riportato, con integrazioni, nell'art. 39, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1954 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione suddetta;

Vista la nota n. 2533/C 006 del 18 aprile 1967, con la quale la Confederazione Generale Italiana del Lavoro ha chiesto la sostituzione in seno alla Commissione suddetta del sig. Federico Rossi con il sig. Manfredo Marconi;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Il sig. Manfredo Marconi è chiamato a far parte della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione del sig. Federico Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1967

Il Ministro: BOSCO

(9591)

DECRETO MINISTRIALE 25 agosto 1967.

Nuove sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 11 della Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta Convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964 che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;

Ritenuta la necessità di iscrivere altre sostanze nell'elenco di cui sopra;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:

1) Etorfina: 7,8-diidro 7 (1-idrossi 1-metilbutil) 6-metil 6,14-endoeten-morfina;

2) Acetorfina: 3-acetil 7,8-diidro 7 (1-idrossi 1-metilbutil) 6-metil 6,14-endoeten-morfina;

3) Dietilamide e monoetilamide dell'acido lisergico e acetildietilamide dell'acido lisergico;

4) 3,4,5-trimetossi fenilenammina (mescalina);

5) Psilocibina, psilocina: o-fosforil 4-idrossi N-dimetiltriptammina e N-dimetiltriptammina.

Le suddette sostanze, i loro sali, isomeri, eteri ed esteri, in tutti i casi in cui possono esistere, sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze o preparati sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti, approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10249)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto presidenziale in data 10 maggio 1967 che dispone l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), nella Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, nonchè il proprio decreto in data 8 agosto 1967, afferente la determinazione delle condizioni della suindicata incorporazione;

Considerato che il commissario provvisorio del mentovato Monte, nominato ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per attuare l'incorporazione di cui sopra, è scaduto di carica durante l'iter occorso per l'emanazione dei citati decreti e che il ripetuto Monte, non essendo stato restituito agli organi della gestione ordinaria, trovasi in una situazione di carenza ammministrativa;

Tenuto conto che nei confronti del Monte in parola ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del cennato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Attesa l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), e lo stesso è posto in gestione straordinaria, secondo le norme di cui al Titolo VII, Capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(10395)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di tre tronchi stradali in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 7 marzo 1966, n. 64, con il quale l'Amministrazione provinciale di Lucca ha deliberato:

a) di classificare a strade comunali i seguenti tronchi di strade provinciali dismessi a seguito di costruzioni di varianti:

1) tratto della lunghezza di km. 1+505 della strada provinciale di « Marlia », tra la località Posta di Marlia e la Fraga innesto con la strada statale n. 12, in comune di Capannori;

2) tratto della lunghezza di km. 1+880 della strada provinciale di « Minucciano », in località Colle Borecchia, in comune di Minucciano;

b) di classificare fra le provinciali i seguenti nuovi tratti:

1) tratto di variante della strada provinciale di « Marlia », compreso fra la località Posta di Marlia e la strada statale n. 12, dell'estesa di km. 1+215;

2) tratto di variante della strada provinciale di « Minucciano », in località Colle Borrecchia, dell'estesa di km. 0+740;

c) di classificare provinciale la strada di raccordo tra le strade provinciali di « Monteperpoli » e di « Valdarni », dell'estesa di km. 0+790, che entrerà a far parte della suddetta strada di « Monteperpoli »;

Visto il voto n. 278 del 21 febbraio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alle suddette declassificazioni in applicazione dell'art. 6 della citata legge n. 126 ed alle classificazioni tra le provinciali dei tratti in parola, subordinando, però, l'emissione del formale provvedimento di provincializzazione alla individuazione dei vari tronchi con l'indicazione delle progressive chilometriche che ne caratterizzano l'inizio ed il termine;

Vista la nota 2 agosto 1967, n. 9351, con la quale l'Ufficio del genio civile di Lucca ha comunicato, come segue, le progressive chilometriche richieste:

1) tratto di variante della strada provinciale di « Marlia », compreso fra la località Posta di Marlia e la strada statale n. 12 con inizio dalla progressiva chilometri 5+595 e termine alla progressiva km. 6+810, dell'estesa di km. 1+215;

2) tratto di variante della strada provinciale di « Minucciano », con inizio dalla progressiva km. 11+675 e termine alla progressiva km. 12+415, dell'estesa di km. 0+740;

3) tratto di strada di raccordo fra la strada provinciale di « Monteperpoli » e la strada provinciale di

« Valdarni », con inizio alla progressiva km. 7+300 di « Monteperpoli » e termine alla progressiva km. 8+090 (innesto con la strada provinciale di « Valdarni »), dell'estesa di km. 0+790;

Ritenuto che si possono, pertanto, classificare provinciali i tratti anzidetti, mentre non occorre formale provvedimento in ordine alle declassificazioni applicandosi nel caso l'art. 6 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificati provinciali i seguenti tronchi stradali:

1) tratto di variante della strada provinciale di « Marlia », compreso fra la località Posta di Marlia e la strada statale n. 12 con inizio dalla progressiva km. 5+595 e termine alla progressiva km. 6+810, dell'estesa di km. 1+215;

2) tratto di variante della strada provinciale di « Minucciano », con inizio dalla progressiva km. 11+675 e termine alla progressiva km. 12+415, dell'estesa di km. 0+740;

3) tratto di strada di raccordo fra la strada provinciale di « Monteperpoli » e la strada provinciale di « Valdarni », con inizio alla progressiva km. 7+300 di « Monteperpoli » e termine alla progressiva km. 8+090 (innesto con la strada provinciale di « Valdarni »), dell'estesa di km. 0+790, che entrerà a far parte della strada provinciale di « Monteperpoli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(10246)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1967.

Approvazione delle nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società Assicurazioni Generali, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società Assicurazioni Generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società Assicurazioni Generali, con sede in Roma, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 4 marzo 1965.

Roma, addì 26 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10115)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1967.

Approvazione delle nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidità, presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 3 febbraio 1965.

Roma, addì 26 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10119)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 544 del 16 settembre 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il vice prefetto avv. Rosario Odierna è stato nominato commissario prefettizio del comune di Barletta, in sostituzione del sindaco avv. Michele Morella;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, l'avv. Michele Morella con l'avv. Rosario Odierna;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Rosario Odierna è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio del comune di Barletta, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione dell'avv. Michele Morella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(10094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto di Milano n. 46263 del 13 luglio 1967, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità di L. 1.600.083, disposta in suo favore dal sig. Francesco Ortolani.

(10295)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Sciacca (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 275.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10263)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1967, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 386.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10264)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.628.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10265)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.925.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10266)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.704.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10267)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Fresagrandinaria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.409.392, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10268)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.580.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10269)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.203.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10270)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.430.657, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10271)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 15.282.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10272)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.937.031, per la copertura del disavanzo economico del mico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10273)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.761.377, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10274)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.996.014, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(10275)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.744.832, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10276)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.481.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10277)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.703.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10278)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.752.815 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10279)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Fossa (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.451.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10280)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.376.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10281)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.158.238, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10216)

Autorizzazone al comune di Sandonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Sandonaci (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.813.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10217)

Autorizzazione al comune di S. Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di S. Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.086.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10218)

Autorizzazione al comune di Fossalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Fossalto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10219)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.489.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10220)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.919.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10221)

Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Tortolì (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10222)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.724.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10223)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Neviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.104.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10224)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Sava (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.650.285. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10225)

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.872.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10226)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.472.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10227)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 7.638.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10228)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1967, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.036.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10229)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.256.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10230)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Volturino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.079.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10231)

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10232)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 2 settembre 1967 con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), e lo stesso è stato posto in gestione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria;

Dispone:

Il dott. prof. Camillo Cagnani è nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), ed i sigg. rag. Eugenio Rabaiotti, dott. Luciano Parenti e dott. Anteo Cantarelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Governatore: CARLI

(10396)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di quindici sottotenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori dei carabinieri di complemento ed ai marescialli in s.p. dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottonenti nell'Arma dei carabinieri in s.p.e.:

a) concorso per dieci posti, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32° anno di età alla data del 31 dicembre 1967;

b) concorso, per cinque posti, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 40° anno di età alla data del 31 dicembre 1967.

Art. 2.

Tutti i concorrenti debbono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizo permanente effettivo ed avere statura non inferiore a m. 1,68, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo articolo 6.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui alla lettera *a*) devono avere ultimato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, il servizio di prima nomina.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del corpo o ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero della difesa Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, distretto o Corpo di appartenenza;

documenti e titoli allegati alla domanda;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo articolo 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio o dalla dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda, un certificato (in carta legale) attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengono utili ai fini della valutazione delle qualità militari e professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere posseduti entro la stessa data.

Art. 5.

I Comandi competenti a ricevere le domande, con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse trasmettendole subito al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale e, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio e, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Della suddetta trasmissione di documenti dovrà essere data notizia, per conoscenza, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito 1ª Divisione reclutamento).

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari o da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto.

Per i concorrenti residenti all'estero, le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

La visita di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi mi-

litari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con l'esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla idoneità o meno del candidato al servizio quale sottonente nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

L'ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dello Esercito) i verbali di visita medica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico-legale.

Nei confronti dei marescialli giudicati fisicamente idonei, si dovrà procedere agli accertamenti psico-attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dei carabinieri in s.p.e.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione delle rispettive Commissioni giudicatrici.

Ciascuna Commissione sarà così composta:

da un generale di brigata o di divisione in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri, presidente;

da quattro ufficiali in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali dell'Arma dei carabinieri in s.p.e. di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva del Ministero della difesa, di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di venti punti ripartiti nel modo seguente:

5 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
10 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato, ogni componente delle Commissioni giudicatrici può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi, attribuito in base a criteri prefissati dalle Commissioni stesse, in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della relativa Commissione.

Ciascuna Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato, la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati ad ogni concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte: l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun concorso, sono riportati negli allegati al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successiva determinazione e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata. Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale devono avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tali prove i sottonotati documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi, la dichiarazione integrativa in carta bollata di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

c) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

d) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

e) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza;

g) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta da bollo, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità;

h) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 13.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalle rispettive Commissioni giudicatrici in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nelle prove scritte e nell'esame orale. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire, entro trenta giorni dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nelle rispettive graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato a termine dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e frequenteranno appositi corsi della durata di un anno, dopo di che, se dichiarati idonei, conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri nell'ordine di graduatoria con anzianità corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del corso, con l'avvertenza che i provenienti dagli ufficiali di complemento precederanno i provenienti dai marescialli.

I posti rimasti eventualmente scoperti per deficienza di concorrenti dichiarati idonei in una delle due graduatorie del concorso, potranno essere devoluti a favore dei concorrenti risultati fra i primi idonei e non vincitori nell'altra graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale-Esercito.

Roma, addì 22 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1967
Registro n. 103 Difesa, foglio n. 75

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Prove scritte

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate nei corsi di scuole medie superiori.
2. Tema di cultura tecnico-professionale sul servizio d'istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi delle prove orali delle rispettive materie.

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

Prova orale

Durata: non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione; automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale:

a) tattica:

1ª Tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;
2ª Tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;
3ª Tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;
4ª Tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) organica e logistica:

1ª Tesi: il comando dell'Esercito e degli Organi centrali e periferici;
2ª Tesi: composizione organica della XI brigata meccanizzata e dipendenti reparti;
3ª Tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) mezzi di trasmissione:

1ª Tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;
2ª Tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri;

d) automobilismo:

1ª Tesi: nozioni di automobilismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione, elementi caratteristici; organi principali;
2ª Tesi: organi per la trasmissione del motore; organi di direzione di frenatura; sospensione; ruote; gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni; olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;
2ª Tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;
3ª Tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali;

f) regolamento generale per l'Arma dei carabinieri;

1ª Tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;
2ª Tesi: organizzazione operativa dell'Arma;
3ª Tesi: accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;
4ª Tesi: azione di comando e governo disciplinare nell'Arma;

g) diritto costituzionale:

1ª Tesi: gli Organi costituzionali della Repubblica Italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte Costituzionale;
2ª Tesi: l'Amministrazione centrale e quella locale; gli Organi attivi, consultivi e di controllo;
3ª Tesi: la Regione; la Provincia e il Comune; loro elementi costitutivi, Organi e funzioni;

h) diritto penale:

1ª Tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;
2ª Tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;
3ª Tesi: cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia, pesca);

i) procedura penale:

1ª Tesi: la polizia giudiziaria; Organi e funzioni;
2ª Tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli;
3ª Tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 22 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAI MARESCIALLI DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PERMANENTE

Prove scritte

1. Tema di cultura generale su argomenti di carattere storico-politico-geografico-militare di attualità.
2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti enunciati nelle tesi delle prove orali di tecnica professionale o di diritto penale.

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

Prova orale

Durata: non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione; automobilismo, regolamento organico

per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri. Diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale:

a) tattica:

1ª Tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;

2ª Tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;

3ª Tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª Tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione ca-

b) organica e logistica:

1ª Tesi: il comando dell'Esercito e degli Organi centrali e periferici;

2ª Tesi: composizione organica della XI brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª Tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) mezzi di trasmissione:

1ª Tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª Tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri;

d) automobilismo:

1ª Tesi: nozioni di automobilismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione, elementi caratteristici; organi principali;

2ª Tesi: organi per la trasmissione del motore; organi di direzione di frenatura; sospensione; ruote; gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni; olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª Tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª Tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali;

f) - regolamento generale per l'Arma dei carabinieri;

1ª Tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª Tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª Tesi: accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª Tesi: azione di comando e governo disciplinare nell'Arma;

g) diritto costituzionale:

1ª Tesi: gli Organi costituzionali della Repubblica Italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte Costituzionale;

2ª Tesi: l'Amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;

3ª Tesi: la Regione; la Provincia e il Comune; loro elementi costitutiv, Organi e funzioni;

h) diritto penale:

1ª Tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;

2ª Tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;

3ª Tesi: cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradali, caccia, pesca);

i) procedura penale:

1ª Tesi: la polizia giudiziaria; Organi e funzioni;

2ª Tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli;

3ª Tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 22 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(9951)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Sede di esame del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5138/1.18, del 29 maggio 1967, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concoro pubblico a posti vacanti di medico condotto di questa Provincia;

Attesa l'opportunità, dato il numero cospicuo dei candidati a detto concorso, che le prove pratiche vengano svolte presso l'Ospedale « Caldarelli » di Napoli, il quale offre una maggiore disponibilità di attrezzature e di degenti per l'espletamento di dette prove;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le prove pratiche del concorso bandito con decreto del medico provinciale n. 3472, del 27 maggio 1966, saranno espletate presso l'Ospedale « Caldarelli » di Napoli, per il motivo di cui alla premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato a sensi di legge.

Caserta, addì 23 settembre 1967

Il medico provinciale reggente: CAIOLA

(10075)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.